

Sent. n. 8/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Tenuta udienza in data 13/11/2023 con l'assistenza
del segretario dott.ssa Nadia Bruno, non intervenuti
i difensori del ricorrente, non costituito l'INPS;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78193 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX (nato
a omissis il omissis - C.F. omissis
e residente a omissis al n. omissis
della via omissis, Pens. Iscrizione n.
omissis) disgiuntamente rappresentato e difeso
dall'avv. Alessandro Mariani (PEC: alessandromaria-
ni@legalmail.it - C.F. n. MRN LSN 61L07 B354U - Fax
070.301173) e dall'avv. Giancarlo Pomponi (C.F. n.
PMP OCR 53T19 H5010 - PEC: giancarlopompo-
ni@ordineavvocatiroma.org - Fax 06.64960056) ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di que-
st'ultimo, in Roma. via Ardea n. 27, scala A int.
22;

contro

l'Istituto Nazionale di Previdenza. Sociale

(I.N.P.S.) - Gestione ex I.N.P.D.A.P., Filiale Metropolitana Roma Montesacro, in persona legale rapp.te pro-tempore.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.
2. L'INPS non risulta costituito in giudizio.
3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Va dichiarata l'estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., non avendo Parte attrice osservato il disposto dell'art. 155, comma 5 bis del c.g.c. a norma del quale "Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza".
2. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del processo.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

13/11/2023.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA